

Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF)

Modifica del 1° settembre 2004

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986¹ è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 4 e 5

⁴ Per la realizzazione di risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico inerenti alle strade il termine (cpv. 3) è prorogato come segue:

- a. fino al 31 marzo 2015 per le strade nazionali;
- b. fino al 31 marzo 2018 per le strade principali ai sensi dell'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 1985² concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin) nonché per le altre strade.

⁵ Per la realizzazione di risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico di impianti ferroviari valgono i termini previsti dalla legge federale del 24 marzo 2000³ concernente il risanamento fonico delle ferrovie.

Art. 19

Abrogato

Art. 20 Rilevamenti periodici

¹ L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio effettua periodicamente, presso le autorità esecutive, rilevamenti sullo stato dei risanamenti e dei provvedimenti d'isolamento acustico concernenti gli impianti ferroviari, gli aerodromi, i poligoni di tiro nonché le piazze di tiro e d'esercizio militari.

² Esso richiede ogni due anni ai Cantoni:

- a. una panoramica concernente:
 1. le strade o i tratti stradali da risanare di tutto il territorio cantonale,

¹ RS 814.41
² RS 725.116.2
³ RS 742.144

2. i tempi previsti per il risanamento di tali strade e tratti stradali,
 3. le spese complessive per i suddetti risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico,
 4. il numero delle persone esposte ad immissioni foniche superiori ai valori limite d'immissione e ai valori d'allarme;
- b. un rapporto riguardante:
1. i risanamenti effettuati nei due anni precedenti su strade o tratti stradali ed i provvedimenti d'isolamento acustico, e
 2. l'efficacia di tali risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico nonché le spese da essi derivanti.

³ L'UFAFP valuta i dati raccolti, con particolare attenzione allo stato di avanzamento dei risanamenti nonché all'efficacia dei provvedimenti ed alle relative spese. Infine, comunica alle autorità esecutive i risultati della valutazione e li pubblica.

Art. 21 cpv. 2

² La Confederazione accorda i sussidi solo per i provvedimenti di risanamento e d'isolamento acustico che:

- a. sono contemplati nei progetti di risanamento esaminati (art. 24a); e
- b. per i quali il proprietario della strada deve assumersi le spese.

Art. 22 Tassi di sussidio

¹ I tassi di sussidio per i risanamenti e i provvedimenti d'isolamento acustico sono retti:

- a. per le strade nazionali dagli articoli 7 e 10 della LUMin⁴;
- b. per le strade principali dall'articolo 13 della LUMin.

² I tassi di sussidio per i risanamenti e i provvedimenti d'isolamento acustico per le altre strade variano, a seconda della capacità finanziaria dei Cantoni, fra il 20 e il 30 per cento delle spese computabili. Se i provvedimenti adottati costituiscono un onere particolarmente gravoso per il proprietario della strada, il tasso di sussidio stabilito è aumentato, in funzione di detto onere, al massimo del 5 per cento delle spese computabili.

Art. 24 Piani pluriennali

¹ Sulla base del catasto dei rumori (art. 37), i Cantoni allestiscono ogni anno un piano dei provvedimenti che si prevede di realizzare negli anni successivi per le strade nazionali e principali ai sensi dell'articolo 12 LUMin⁵ (piani pluriennali) nonché per le altre strade. I piani pluriennali contemplano:

⁴ RS 725.116.2

⁵ RS 725.116.2

- a. l'indicazione delle strade o dei tratti stradali che devono essere risanati;
- b. i provvedimenti di risanamento e d'isolamento acustico previsti per dette strade;
- c. una stima delle spese legate a tali provvedimenti ed i relativi sussidi federali;
- d. informazioni sul termine d'inoltro dei progetti di risanamento (art. 24a); e
- e. all'occorrenza, informazioni sulla possibile integrazione di impianti fotovoltaici nelle pareti antirumore.

² I Cantoni inviano all'Ufficio federale delle strade, su richiesta dello stesso, i piani pluriennali in duplice copia.

Art. 24a Progetti di risanamento

¹ Sulla base dei piani pluriennali, i Cantoni elaborano progetti di risanamento.

² I progetti di risanamento contemplano:

- a. l'indicazione delle strade o dei tratti stradali che devono essere risanati;
- b. indicazioni sul carico fonico ai sensi del catasto dei rumori (art. 37 cpv. 2);
- c. le disposizioni in materia di pianificazione del territorio per lo sviluppo delle aree interessate;
- d. informazioni sui provvedimenti di risanamento e d'isolamento acustico;
- e. informazioni sull'efficacia dei risanamenti;
- f. la motivazione delle richieste di facilitazioni per i risanamenti;
- g. le scadenze previste per l'esecuzione dei provvedimenti;
- h. i preventivi delle spese computabili.

Art. 24b Esame dei progetti di risanamento

¹ Per le strade ai sensi dell'articolo 17 capoverso 4 lettera b i Cantoni presentano i progetti di risanamento in duplice copia all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio prima dell'avvio della procedura di autorizzazione cantonale. Detto Ufficio esamina i progetti con i servizi federali interessati, segnatamente con l'Ufficio federale delle strade e l'Ufficio federale della cultura.

² L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio comunica ai Cantoni, entro tre mesi, quali componenti dei progetti possono essere finanziate dalla Confederazione. Rinvia loro i progetti per rielaborazione, se questi non sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza.

³ Per le strade nazionali viene applicata la procedura prevista per i progetti esecutivi ai sensi dell'articolo 13 dell'ordinanza del 18 dicembre 1995⁶ sulle strade nazionali.

Art. 25 Assegnazione dei mezzi finanziari

L'Ufficio federale delle strade stabilisce, con l'accordo dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, l'ammontare dei sussidi federali che i singoli Cantoni possono utilizzare per i provvedimenti di risanamento e d'isolamento acustico. Sono determinanti a tal fine sia le spese relative ai provvedimenti previsti nell'ambito dei progetti di risanamento esaminati, sia i mezzi finanziari disponibili sulla base del preventivo e del piano finanziario della Confederazione.

Art. 26 Garanzia dei sussidi

¹ Per le altre strade l'Ufficio federale delle strade garantisce i sussidi solo per i progetti di risanamento:

- a. che sono contemplati nei piani pluriennali;
- b. per i quali esiste un'autorizzazione edilizia cantonale giuridicamente vincolante; e
- c. per i quali esiste un decreto di stanziamento emesso dall'autorità competente.

² La garanzia dei sussidi cessa per i progetti o per le componenti di progetti che non sono stati realizzati entro quattro anni dall'assegnazione dei sussidi stessi. Il Cantone può inoltrare di nuovo il progetto o le componenti non ancora realizzate all'Ufficio federale delle strade.

³ La garanzia dei sussidi per le strade principali è disciplinata dall'ordinanza dell'8 aprile 1987⁷ sulle strade principali.

Art. 28 cpv. 2

² I sussidi sono versati per i progetti o le componenti di progetti realizzati entro i termini previsti per il risanamento. Essi possono essere corrisposti anche nel caso in cui:

- a. per il progetto di risanamento in questione esista una decisione cantonale di prima istanza anteriore al 30 settembre 2016; e
- b. in seguito all'avvio di una procedura di ricorso non sia stato possibile eseguire i lavori di risanamento entro il termine previsto ai sensi dell'articolo 17 capoverso 4 lettera b.

*Titolo prima dell'art. 36***Capitolo 7:
Determinazione, valutazione e controllo delle immissioni foniche
esterne degli impianti fissi**

⁷ RS 725.116.23

Art. 36 Obbligo della determinazione

¹ L'autorità esecutiva determina o fa determinare le immissioni foniche esterne degli impianti fissi, se ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione determinanti di detti impianti siano o potrebbero essere superati.

² Essa tiene conto a tal fine degli aumenti o delle diminuzioni prevedibili delle immissioni foniche in seguito:

- a. alla costruzione, alla modifica o al risanamento di impianti fissi, in particolare se, al momento della determinazione, i relativi progetti sono già stati approvati o pubblicati; e
- b. alla costruzione, alla modifica o alla demolizione di altri edifici, se, al momento della determinazione, i relativi progetti sono già pubblicati.

³ Per determinare le immissioni foniche causate da impianti ferroviari esistenti ai quali si applica la legge federale del 24 marzo 2000⁸ concernente il risanamento fonico delle ferrovie, l'autorità tiene conto anche del piano delle emissioni contemplato da tale legge.

Art. 37 Catasto dei rumori

¹ Per le strade, gli impianti ferroviari e gli aerodromi, l'autorità esecutiva registra in un catasto (catasto dei rumori) le immissioni foniche determinate ai sensi dell'articolo 36.

² Nel catasto dei rumori sono contemplati:

- a. il carico fonico determinato;
- b. i metodi di calcolo impiegati;
- c. i dati iniziali per il calcolo del rumore;
- d. l'utilizzazione delle zone esposte al rumore secondo il relativo piano d'utilizzazione;
- e. i gradi di sensibilità assegnati;
- f. gli impianti e i loro proprietari;
- g. il numero delle persone esposte ad immissioni foniche superiori ai valori limite d'esposizione al rumore.

³ L'autorità esecutiva provvede alla verifica e alla rettifica del relativo catasto dei rumori.

⁴ Su richiesta, essa inoltra detto catasto dei rumori all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, il quale può emanare raccomandazioni volte ad assicurare la comparabilità del rilevamento e della rappresentazione dei dati.

⁵ La determinazione delle immissioni foniche generate dall'aeroporto di Basilea-Mulhouse sul territorio svizzero è effettuata dall'Ufficio federale dell'aviazione civile.

⁶ Chiunque può prendere visione dei catasti dei rumori, a condizione che il segreto di fabbricazione e d'affari siano garantiti e che nessun altro interesse preponderante vi si opponga.

Art. 37a Definizione delle immissioni foniche e controllo

¹ Nella sua decisione concernente la costruzione, la modifica o il risanamento di un impianto, l'autorità esecutiva definisce le immissioni foniche consentite.

² Nel caso in cui risulti accertato o sia lecito attendersi che le immissioni foniche di un impianto divergano sensibilmente e durevolmente dalle immissioni definite nella decisione, l'autorità esecutiva adotta le misure necessarie.

³ L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio può emanare raccomandazioni volte ad assicurare la comparabilità dei rilevamenti e della rappresentazione dei dati relativi alle immissioni foniche definite in tali decisioni.

Art. 38 Metodi di determinazione

Le immissioni foniche sono determinate sotto forma di livello di valutazione Lr o livello massimo Lmass in base a calcoli o misurazioni.

Art. 48a Risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico relativi alle strade

¹ I programmi di risanamento delle strade e i piani pluriennali sottoposti per valutazione all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio e all'Ufficio federale delle strade prima dell'entrata in vigore della modifica del 1° settembre 2004 sono esaminati sulla base delle disposizioni previgenti.

² Per i progetti inoltrati entro il 31 dicembre 2003 ai fini della garanzia dei sussidi, i tassi di sussidio per i risanamenti e i provvedimenti d'isolamento acustico per le altre strade variano, a seconda della capacità finanziaria dei Cantoni, fra il 40 e il 60 per cento delle spese computabili. Se i provvedimenti adottati costituiscono un onere particolarmente gravoso per il proprietario della strada, il tasso di sussidio stabilito è aumentato, in funzione di detto onere, al massimo del 10 per cento delle spese computabili.

II

Allegato 2 cifra 2 cpv. 2 lett. c, nota a piè pagina

² Gli strumenti di misura vengono attestati quando:

c. ... (CEI)⁹ ...

III

¹ La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2004, ad eccezione dell'articolo 22 capoverso 2.

² L'articolo 22 capoverso 2 entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004.

1° settembre 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁹ Norma CEI n. 651 per i fonometri
Norma CEI n. 804 per i fonometri integratori
Norma CEI n. 225 per i filtri a bande di ottava e di terzi di ottava
Norma CEI n. 942 per i calibratori acustici

Fonte:

Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur
oppure

Associazione svizzera degli elettrotecnici (SEV), Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf.

